

Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 25 gennaio 2024

**D.d.u.o. 17 gennaio 2024 - n. 1274
2021IT16RFP010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 -
Azione 2.1.3: Bando «Investimenti - Linea Green» (d.d.u.o. 29
marzo 2023 n. 4648) - Provvedimento di non ammissibilità
della domanda di partecipazione presentata dall'impresa
Tamburini s.r.l (ID4876736)**IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E
ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombarda: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamata la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che ha istituito la misura «Investimenti - Linea Green» a valere sul POR FESR 2021-2027, approvando, tra l'altro, i criteri applicativi della misura;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648, che ha approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green», in attuazione della d.g.r. XI/7595 sopra citata, di seguito «Avviso»;
- il d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238, che ha approvato, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. XI/7595, la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti - Linea Green»;

Dato atto che l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3. è stato sot-

toscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;

Considerato che, tra l'altro, l'Avviso prevede all'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti»:

- comma 1, lettera c), che sono ammissibili all'agevolazione i Progetti che comportano una riduzione di almeno il 30%, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto, delle emissioni di gas ad effetto serra annue rispetto alle emissioni ex-ante;
- comma 2, lettera f), che il progetto deve essere dettagliato in una diagnosi energetica che deve riportare in modo chiaro ed evidente le emissioni di gas ad effetto serra annue relative al periodo 01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 e le emissioni di gas ad effetto serra dirette e indirette che il Soggetto richiedente prevede di emettere in un anno solare dopo il termine del Progetto che attestino il rispetto del requisito di cui al comma 1 lettera c), sopra citato;

Dato atto che il Bando «Investimenti - Linea Green» approvato con il richiamato decreto n. 4648/2022 stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta dal soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e una fase di valutazione tecnica e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

Richiamato il punto C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso, che prevede:

- al comma 1 che preliminarmente viene verificato che il Progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto e che in caso di esito negativo di tali verifiche, il Progetto non viene ammesso alla valutazione tecnica e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione;
- al comma 5, che al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Preso atto che:

- in data 3 agosto 2023 (prot. O1.2023.0019503) l'impresa Tamburini s.r.l., P. IVA 00271830176, ha presentato la domanda di partecipazione ID4876736 all'Avviso «Investimenti - Linea Green»;
- la valutazione riferita alla domanda ID 4876736 trasmessa da Finlombarda s.p.a., attraverso la piattaforma Bandi online, ha avuto esito negativo;

Dato atto che all'impresa Tamburini s.r.l. è stato trasmesso il relativo preavviso di non ammissibilità in data 15 novembre 2023, con il protocollo di partenza n. O1.2023.0024739 del 15 novembre 2023, che riporta il dettaglio delle cause di non ammissibilità della domanda e prevede il termine di 10 giorni solari per presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

Preso atto che l'impresa ha trasmesso le controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità sopra citato in data 22 novembre 2023 prot. n. O1.2023.0025295 del 22 novembre 2023;

Dato atto che le controdeduzioni sono state trasmesse a Finlombarda s.p.a. ai fini della valutazione dell'ammissibilità e che l'esito di tale valutazione è pervenuto con PEC del 19 dicembre 2023, prot. O1.2023.0028009;

Dato atto che le controdeduzioni pervenute non forniscono elementi aggiuntivi rispetto a quelli già in possesso della scrivente Unità Organizzativa che possano comportare una modifica dell'esito dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a. come già comunicato con il preavviso di non ammissibilità sopra citato, per le motivazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di non ammettere alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c «Valutazione delle domande», comma 1, dell'Avviso, la domanda ID 4876736 presentata dall'impresa Tamburini s.r.l., P. IVA 00271830176, in quanto il progetto non consente di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto oltre i termini previsti dal punto C.3.a. «Modalità e tempi del procedimento» dell'Avviso a causa dei necessari approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

Vista, in particolare, la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR»;

Richiamato il decreto n. 18168 del 16 novembre 2023 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. XII/7595, nell'ambito dell'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027;

DECRETA

1. Di non ammettere alla valutazione tecnica e quindi all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c «Valutazione delle domande», comma 1, dell'Avviso, la domanda ID 4876736 presentata dall'impresa Tamburini s.r.l., P.IVA 00271830176, in quanto il progetto non consente di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti.

2. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L..

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e all'impresa interessata dal presente provvedimento.

5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione «PR LOMBARDIA FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>) del presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato 1.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini